

STATUTO

**ASILO DEL SORRISO S.A.S. DI
MELE FRANCESCO SAVERIO
& C. - IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OTTAVIANO NA VIA R.CAUSA 2

Numero REA: NA - 796056

Codice fiscale: 06115781210

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n.170013

Raccolta n.13563

ATTO MODIFICATIVO DELLA SOCIETA'

"ASILO DEL SORRISO s.a.s.

di Mele Francesco & C.- IMPRESA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio

17 gennaio 2019

In Ottaviano alla via Fontana n.2,
Innanzi a me Dott. LUISA RAGOSTA CICCARELLI, Notaio in Somma Vesuviana, con studio alla Piazza Vittorio Emanuele III n.22, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI COSTITUISCONO

MELE Francesco Saverio, nato a Sant'Anastasia (NA) il 5 dicembre 1954, residente in Ottaviano (NA) alla via FF.SS. n.18, codice fiscale: MLE FNC 54T05 I262D;

MELE Cira Loredana, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 5 agosto 1981, residente in Ottaviano (NA) alla Via Cozzolini n.12 codice fiscale: MLE CLR 81M45 H931R;

MELE Serena Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 22 agosto 1984, residente in Ottaviano (NA) alla Via Ferrovia dello Stato n.18, codice fiscale MLE SNM 84M62 H931P.

MENZIONE Giuseppe nato a San Giuseppe Vesuviano il 15 settembre 1965 residente in Ottaviano (NA) alla via Angelo Annunziata n.15 codice fiscale MNZ GPP 65P15 H931Q.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei costituiti.

PREMESSO:

- che i signori MELE FRANCESCO SAVERIO, MELE Cira Loredana e MELE SERENA MARIA sono gli unici ed attuali soci della società: **"ASILO DEL SORRISO S.A.S DI MELE FRANCESCO SAVERIO & C. - IMPRESA SOCIALE"**, con sede in Ottaviano (NA) alla Via R. Causa n.2, capitale sociale euro 10.617,32 (diecimilaseicentodiciassette e centesimi trentadue), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli numero 06115781210, R.E.A. n. NA-796056, costituita con atto a rogito Notaio Giuseppe Grosso in data 24 luglio 2008 rep. n.8428 e modificata con atto a mio rogito in data 2 febbraio 2018 rep.n.169233 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3 in data

- che il signor MELE FRANCESCO SAVERIO è socio accomandatario e legale rappresentante della predetta società, mentre soci accomandanti con responsabilità limitata alla quota conferita sono le signore MELE Cira Loredana e MELE SERENA MARIA;

- che il capitale sociale di Euro 10.617,32 (diecimilaseicentodiciassette e centesimi trentadue) spetta a loro nelle seguenti rispettive misure:

-- MELE FRANCESCO SAVERIO quota di Euro 617,32 (seicentodiciassette e centesimi trentadue) pari al 5,80% (cinque virgola ottanta per cento);

-- MELE Cira Loredana quota di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) pari al 47,10% (quarantasette virgola dieci per cento);

-- MELE Serena Maria quota di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) pari al 47,10% (quarantasette virgola dieci per cento);

- che la normativa in materia di impresa sociale ha subito delle modifiche e pertanto è necessario **l'adeguamento dei patti sociali alla normativa vigente in materia e in particolare al Decreto Legislativo 112/2017.**

Tanto premesso e confermato e da valere ove d'uopo quale parte integrante e sostanziale del presente atto i signori MELE Cira Loredana, MELE SERENA MARIA e MELE FRANCESCO SAVERIO, quali unici soci della società "ASILO DEL SORRISO S.A.S DI MELE FRANCESCO SAVERIO & C. - IMPRESA SOCIALE", di comune accordo, deliberano di modificare e integrare i vigenti patti sociali, adeguandoli alla normativa vigente in materia di Impresa Sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017.

In conseguenza della delibera testè adottata i nuovi patti sociali della società "ASILO DEL SORRISO S.A.S DI MELE FRANCESCO SAVERIO & C. - IMPRESA SOCIALE" risulteranno del seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 1 - RAGIONE SOCIALE

E' costituita fra i signori MELE FRANCESCO SAVERIO, MELE Cira Loredana e MELE SERENA MARIA, una società in accomandita semplice con la ragione sociale:

"ASILO DEL SORRISO S.A.S DI MELE FRANCESCO SAVERIO & C. - IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Ottaviano (NA) alla via R. Causa n.2.

ARTICOLO 3 OGGETTO - ATTIVITA' D'IMPRESA D'INTERESSE GENERALE

L'impresa sociale esercita, in via stabile e principale e senza scopo di lucro, una o più attività d'impresa d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività svolte.

Conformemente alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, esercita le attività d'impresa di interesse generale aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore.

L'attività d'impresa di interesse generale è stabile e principale allorquando i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento di quelli complessivi dell'impresa sociale. Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite sono quelle dell'educazione, formazione e istruzione, operando nel settore della scuola dell'infanzia a partire dall'istituzione e gestione degli asili nido.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale gli amministratori potranno compiere tutte le operazioni accessorie, connesse e strumentali.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030.

Essa si intenderà tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio, qualora non venga data disdetta da parte di un socio agli altri soci almeno sei mesi prima della scadenza convenuta o di quella eventualmente prorogata.

ARTICOLO 5 = QUALITA' DI SOCI

Socio accomandatario con responsabilità illimitata è il signor MELE FRANCESCO SAVERIO.

Soci accomandanti con responsabilità limitata alle quote rispettivamente sottoscritte sono le signore MELE Cira Loredana e MELE SERENA MARIA.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.617,32 (diecimilaseicentodiciassette e centesimi trentadue) e viene assunto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- MELE FRANCESCO SAVERIO quota di Euro 617,32 (seicentodiciassette e centesimi trentadue) pari al 5,80% (cinque virgola ottanta per cento);
- MELE Cira Loredana quota di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) pari al 47,10% (quarantasette virgola dieci per cento);
- MELE Serena Maria quota di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero) pari al 47,10% (quarantasette virgola dieci per cento)

I soci danno atto di aver versato in moneta contante nelle casse sociali l'importo delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

CARICHE SOCIALI

L'amministrazione e la rappresentanza della società, di

fronte ai terzi e in giudizio, per tutta la durata della stessa, anche in caso di proroga, spettano al socio accomandatario.

Gli amministratori devono essere soci, salve le eccezioni di legge.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.

Per la nomina e la revoca degli amministratori, ai sensi dell'art. 2319 C.c., sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel **primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile** ridotti della metà, i lavoratori prenderanno parte alla nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione, ove in futuro l'amministrazione venisse affidata a più soci accomandatari. Per la predetta nomina sarà richiesta l'approvazione dei lavoratori che rappresentino la maggioranza dei presenti in assemblea.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Fermo restando quanto previsto dal **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), coloro che assumono cariche sociali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato;
- b) non essere dichiarati falliti;
- c) esperienza specifica nei settori di attività della società e titolo di studio non incompatibile;
- d) assenza di legami contrattuali con enti o soggetti potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio sociale e di quello d'esercizio nonchè la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- c) le modificazioni dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportino una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

e) gli argomenti che uno o più amministratori o i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare e sono prese con il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Resta fermo che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società con lettera raccomandata A/R, mediante fax o e-mail, inviati ai soci e all'organo di controllo al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro mezzo idoneo ad assicurare una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che lasci prova della ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno tutti i soci accomandatari.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale deve essere conservata agli atti della società.

Anche in assenza delle formalità di cui sopra, le deliberazioni si intendono adottate quando alla riunione partecipi l'intero capitale e l'intero organo amministrativo e quello di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

All'assemblea che approva il bilancio sociale, partecipano anche i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti interessati, tenendosi conto delle loro decisioni, prese a maggioranza degli intervenuti, solo in relazione all'attività d'interesse generale specificatamente svolta dall'impresa sociale.

Gli stessi soggetti possono partecipare anche alle assemblee aventi per oggetto materie diverse dall'approvazione del bilancio sociale, ma solo a discrezione dell'organo amministrativo.

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore unico ovvero, eventualmente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 10 - BILANCIO - SCRITTURE CONTABILI

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e quello degli inventari. Essa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio d'esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del **Codice civile**, in quanto compatibili. Deve, altresì, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'**articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106**, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle sue dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. I progetti di bilancio, sociale e d'esercizio, sono presentati ai soci dall'organo amministrativo nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 11 - ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Il controllo interno è affidato ad un Sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.c. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Sindaco **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco **controlla** l'osservanza delle finalità sociali. In particolare, ad egli è affidato il compito di monitorare:

- il rispetto degli scopi civici, solidaristici e di utilità sociale perseguiti con l'attività d'impresa di

interesse generale esercitata dall'ente.

- l'assenza dello scopo di lucro;
- il rispetto delle disposizioni in tema di struttura proprietaria e di disciplina dei gruppi;
- il rispetto delle norme in tema di responsabilità patrimoniale;
- il rispetto delle norme in materia di cariche sociali;
- il rispetto delle modalità di ammissione ed esclusione dei soci;
- la corretta tenuta delle scritture contabili e la predisposizione del bilancio sociale;
- il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti eventualmente interessati;
- il rispetto della disciplina in materia di lavoro.

Di tale attività di monitoraggio, se ne darà atto nel bilancio sociale.

Il Sindaco attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 112/2017, ossia adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, egli può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel **primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile** ridotti della metà, i lavoratori prenderanno parte alla nomina di almeno un componente dell'organo di controllo, ove in futuro il Sindaco unico venisse sostituito da un collegio sindacale. Per la predetta nomina sarà richiesta l'approvazione dei lavoratori che rappresentino la maggioranza dei presenti in assemblea.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Sindaco, l'assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel **primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile**, la **revisione legale dei conti** è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

All'organo sindacale e alla revisione legale dei conti si applicano le norme del Codice civile previste per le società per azioni in quanto compatibili con quelle del D. Lgs. n. 112/2017.

Il sindaco resterà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato, e gli sarà corrisposto un compenso nei limiti delle tariffe di

legge, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, e comunque sempre proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e mai superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 12 - STRUTTURA PROPRIETARIA E DISCIPLINA DEI

GRUPPI - ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

All'**attività di direzione e coordinamento** dell'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

ART. 13 - UTILI - AVANZI DI GESTIONE - ASSENZA

DI SCOPO DI LUCRO

L'impresa sociale non ha scopo di lucro e, salvo quanto stabilito dagli artt. 3, comma 3, e 16, D. Lgs. n. 112/2017, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva prevista dall'articolo 15.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera g) dell'oggetto sociale del presente atto costitutivo;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a), art. 3,

D. Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale della presente impresa sociale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 3, art. 3, D. Lgs. n. 112/2017, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 112/2017, una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, dello stesso

decreto, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

ARTICOLO 14 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Le quote sociali, sia degli accomandatari che degli accomandanti, possono essere cedute solo con il consenso unanime di tutti i soci, sia accomandatari che accomandanti.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria, ma compatibilmente con la forma giuridica in cui la presente impresa sociale si è costituita.

I principi della non discriminazione e della democraticità sono applicati, oltre che alle vicende acquisitive ed estintive della qualità di socio, anche al rapporto sociale durante l'esistenza dell'ente.

Possono essere ammessi nuovi soci, ma solo con il consenso unanime di tutti i soci, sia accomandatari che accomandanti.

L'esclusione di un socio, di qualsiasi tipo, è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale.

L'esclusione può avvenire per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici.

Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'assemblea dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, può essere investita in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Nel caso di morte, di fallimento, d'interdizione o di grave malattia che impedisca lo svolgimento della propria attività, relativamente al socio accomandatario, i soci provvederanno a nominare, con votazione unanime, tra gli accomandanti o tra gli eredi del defunto, un nuovo socio accomandatario. Nel caso vi fossero più soci accomandatari, l'amministrazione e la rappresentanza spetteranno all'unico o più superstiti.

Nel caso di morte di un socio, sia accomandatario che accomandante, gli eredi del defunto avranno diritto alternativo di continuare nella società come soci accomandanti, purché rappresentati da un'unica persona scelta d'accordo fra di essi o per estrazione a sorte, o di essere tacitati mediante la restituzione, entro 6 mesi dal giorno del decesso, del conferimento effettuato, infruttifero d'interessi.

In caso di recesso o di esclusione di un socio, è ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), D. Lgs. n. 112/2017.

**ARTICOLO 16 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E
DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ**

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati sono coinvolti nelle attività mediante consultazione e partecipazione al fine di esercitare la loro influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Tale coinvolgimento tiene conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'**articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Essi, pertanto, oltre a essere informati e consultati sulle attività da svolgere e sui servizi da fornire, partecipano alle relative decisioni con proposte, pareri, considerazioni, valutazioni, sorveglianze e votazioni. Con un'attività di informazione, consultazione e di riunioni, analizzano e valutano i fattori di rischio capaci di compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali, l'aspetto formativo, istruttivo ed educativo, ambiti come qualità generale, attività didattica quotidiana, collaborazione, professionalità, partecipazione, struttura e verifica dei risultati ottenuti.

L'amministratore adotta le scelte approvate a maggioranza dai lavoratori e dai destinatari dell'attività, ovvero dal collegio docenti e dall'assemblea dei genitori, nel rispetto, in ogni caso, del regolamento dell'impresa sociale, dell'atto costitutivo e di tutte le norme di legge, in particolare di quelle che regolano l'attività scolastica e la forma giuridica in cui la presente impresa sociale è costituita.

Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dall'amministratore e dal segretario.

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione

nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 111/17.

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti interessati, anche tramite rappresentanti, partecipano alle assemblee dei soci che approva il bilancio sociale.

Delle loro decisioni, prese a maggioranza degli intervenuti, si terrà conto solo in relazione all'attività specificamente svolta dall'impresa sociale, al fine del miglior risultato raggiungibile per la finalità di utilità sociale perseguita.

Le decisioni relative alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, alla nomina degli amministratori, all'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché del bilancio sociale, restano di esclusiva competenza dei soli soci, fermo restando la partecipazione dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'assemblea che approva il bilancio sociale.

Della convocazione dell'assemblea verrà data notizia mediante affissione di avviso nella apposita bacheca presente presso la sede della scuola.

Se dovessero essere superati due dei limiti indicati nel **primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile** ridotti della metà, alla nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione, nel caso di più soci accomandatari, e dell'organo di controllo, nel caso di collegio sindacale, prenderanno parte anche i lavoratori con deliberazione approvata a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'**articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. **L'impresa sociale dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.**

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, per compiti complementari e non sostitutivi, rispetto a quelli di operatori professionali richiesti per determinati servizi.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, per i quali è tenuto un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le persone che prestano attività di volontariato sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 18 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento

delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al precedente periodo devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al presente articolo, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al periodo precedente, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia delle suddette operazioni straordinarie è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

ARTICOLO 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di **scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale**, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D. Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017.

Nel caso di procedure concorsuali o di perdita della qualifica di impresa sociale per irregolarità insanabili o non sanate, il patrimonio residuo, con le deduzioni ivi previste, è devoluto ai sensi dell'art. 15, comma 8, D. Lgs. n. 112/97.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per tutto quanto non regolato in questo atto si applicano le norme del D. Lgs. n. 112/2017, e, compatibilmente con le disposizioni del predetto decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all'**articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del **codice civile** e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società in

accomandita semplice".

I soci MELE FRANCESCO SAVERIO, MELE Cira Loredana e MELE SERENA MARIA, di comune accordo nominano Sindaco unico della società, il Dott. MENZIONE Giuseppe nato a San Giuseppe Vesuviano il 15 settembre 1965 residente in Ottaviano (NA) alla via Angelo Annunziata n.15 codice fiscale MNZ GPP 65P15 H931Q iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n.391/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n.97214 dal 15 ottobre 1999, con un compenso annuo di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero), oltre oneri di legge e rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Il dott. MENZIONE Giuseppe, all'uopo intervenuto, dichiara di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e di controllo presso altre società e accetta l'incarico testè conferitogli.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su sette fogli per ventotto facciate fin qui, è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore 20,30 (venti e minuti trenta).

F.to:MELE FRANCESCO SAVERIO

CIRA LOREDANA MELE

SERENA MARIA MELE

Giuseppe MENZIONE

DOTT. LUISA RAGOSTA CICCARELLI NOTAIO (SIGILLO).

16 di 16